

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: proposta di legge regionale : modifiche alla legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, concernente " Istituzione dell' Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL) "

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTO lo Statuto della Regione Lazio,

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il " Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio " del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, concernente " Istituzione dell' Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL) ";

VISTO in particolare il comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale n. 9/03 che testualmente recita " In sede di prima attuazione della presente legge e sino all' insediamento del consiglio di amministrazione le funzioni di cui all' articolo 4 (quelle relative al consiglio di amministrazione) sono svolte dall' assessore regionale competente in materia di trasporti;

VISTO il secondo comma dell' art. 54 dello Statuto regionale che testualmente recita " ...omissis ... Spetta alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni. "

CONSIDERATO, quindi, che in realtà l'Assessore, quale componente della Giunta, cui spetta la vigilanza sull'AREMOL, ai sensi del citato articolo 54, secondo comma, dello Statuto Regionale, si verrebbe a trovare in evidente conflitto con se stesso se esercitasse anche le funzioni di organo di amministrazione dell' Agenzia;


RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad eliminare la situazione di incompatibilità in cui verrebbe a trovarsi l'Assessore ai Trasporti nella duplice condizione di controllore e controllato,

RITENUTO, inoltre, di dover modificare l' articolo 16 della legge regionale n. 9/03 al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale - in sede di prima applicazione della legge stessa - di poter avviare immediatamente l'attività dell' Agenzia, con la nomina di un Amministratore Straordinario, nel caso che il Consiglio Regionale ritardi a nominare il Consiglio di Amministrazione dell' Aremol;

RITENUTO quindi di dover modificare la legge regionale n. 9/03 al fine armonizzarla con la vigente normativa;

VISTA la relazione di accompagnamento alla proposta di legge in questione;

ACQUISITO IL PARERE DI FATTIBILITÀ DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO;



Classe

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi d'intesa con la struttura proponente;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, " Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL) " composta di n. 2 articoli e la relazione allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEG. alla DELIB. N. 1167
DEL 14 NOV. 2003

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2003, N. 9 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' (AREMOL)"




Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

*Bevi
MGP*

Art. 1

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 9/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Qualora l'incarico di direttore sia conferito a dipendenti regionali si applica quanto previsto dall'articolo 316 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale".



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Storace".

A handwritten signature in black ink, possibly "M. G. S." or similar.

Art. 2

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione di AREMOL è costituito, ai sensi dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In caso di mancata elezione dei membri del consiglio di amministrazione entro il suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina di un amministratore straordinario, che, fino all'insediamento dell'organo ordinario, svolge le funzioni di cui al citato articolo 4, ivi compresa la nomina del direttore, che dura in carica quanto l'amministratore straordinario che lo ha nominato. Dalla cessazione dell'incarico del direttore fino al suo eventuale rinnovo o alla nomina del nuovo direttore si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2."



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Francesco Storace mentioned in the text above.

A smaller handwritten signature in the bottom left corner of the page.



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Trasporti

Il Direttore

ALLEG. alla DELIB. N. 1167
DEL 14 NOV. 2003



Roma, li 6 NOV. 2003

RELAZIONE
SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA
DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE
26 MARZO 2003, N. 9

La modifica proposta al comma 2 dell'art. 16, della L.r. n. 9/03, ha lo scopo di risolvere il possibile conflitto tra controllore e controllato. Infatti la norma vigente, oggetto della presente modifica, prevede che in sede di prima applicazione l'Assessore competente in materia di lavori pubblici svolga le funzioni di amministratore dell'Agenzia.

In realtà all'Assessore, in qualità di componente della Giunta, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma dello Statuto regionale, spetta la vigilanza sull'AREMOL e conseguentemente si troverebbe in evidente conflitto con se stesso se esercitasse anche le funzioni di organo di amministrazione dell'Agenzia.

Con la proposta di legge in oggetto viene cassata l'attuale normativa transitoria e sostituita con una norma che consente al Presidente della Regione, in sede di prima applicazione della legge stessa, di sopperire ad eventuali ritardi del Consiglio regionale nella nomina degli amministratori dell'ente, nominando un Amministratore straordinario, onde poter avviare immediatamente l'attività dell'Agenzia.

Dott. Ing. Alessandro D'Armini

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Trasporti

ALL. IN VISI-A/D

H. Direttore

Roma, il **6 NOV. 2003**

RELAZIONE
SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA
DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE
26 MARZO 2003, N. 9

La modifica proposta al comma 2 dell'art. 16, della l.r. n. 9/03, ha lo scopo di risolvere il possibile conflitto tra controllore e controllato. Infatti la norma vigente, oggetto della presente modifica, prevede che in sede di prima applicazione l'Assessore competente in materia di lavori pubblici svolga le funzioni di amministratore dell'Agenzia.

In realtà all'Assessore, in qualità di componente della Giunta, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma dello Statuto regionale, spetta la vigilanza sull'AREMOL e conseguentemente si troverebbe in evidente conflitto con se stesso se esercitasse anche le funzioni di organo di amministrazione dell'Agenzia.

Con la proposta di legge in oggetto viene cassata l'attuale normativa transitoria e sostituita con una norma che consente al Presidente della Regione, in sede di prima applicazione della legge stessa, di sopperire ad eventuali ritardi del Consiglio regionale nella nomina degli amministratori dell'ente, nominando un Amministratore straordinario, onde poter avviare immediatamente l'attività dell'Agenzia.

Dott. Ing. Alessandro D'Armini



ACC. IN VISIONE

PARERE DI FATTIBILITA'
SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA
DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE
26 MARZO 2003, N. 9

La modifica proposta al comma 2 dell'art. 16, della l.r. n. 9/03, concernente "L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE MOBILITA' (AREMOL)" nasce dall'esigenza di risolvere il possibile conflitto tra controllore e controllato, che si verrebbe a creare nel caso, in sede di prima applicazione, ~~in caso~~ che l'Assessore competente in materia di lavori pubblici svolga anche le funzioni di amministratore dell'Agencia. Infatti in questa ipotesi si troverebbe in evidente conflitto con se stesso se esercitasse anche le funzioni di organo di amministrazione dell'Agencia, poichè all'Assessore spetta la vigilanza sull'AREMOL, in qualità di componente della Giunta, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma dello Statuto regionale.

Pertanto, preso atto che, come dichiarato nell'allegata proposta di deliberazione della Giunta Regionale, il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi d'intesa con la struttura proponente, esprimo la mia valutazione positiva sulla fattibilità della citata proposta di legge.

(Prof. Ing.  Cuccioletta)

